



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)

I Settore – Urbanistica, SUAP, Verde, CED, CUC, Ambiente

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione per incarico di

**DATA PROTECTION OFFICER - DPO / RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD EX ART. 37 E SS.
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – GDPR**

Codice Identificativo Gara (CIG)

TRA

L'Arch. Luigi Panzera, nominato Responsabile del I Settore con Decreto n. 9/2023 del Comune di Melito di Napoli, di seguito indicato come "**Committente**", il quale interviene al presente Comune in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Melito di Napoli

E

il professionista/Azienda _____, iscritto all'Albo degli _____/degli C.C.I.A.A. _____ della Provincia di _____ al n. _____ sez. _____, domiciliato, ai fini del presente contratto, in _____, c.f. _____, P. IVA _____, nella sua qualità di _____ (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da _____, ecc.), in seguito denominato "**Affidatario**"

Premesso che con determinazione a contrarre n. _____ del _____ è stata indetta apposita indagine di mercato aperta finalizzata all'individuazione di un operatore economico per il servizio specialistico avente ad oggetto la figura professionale di Data Protection Officer (DPO) per un incarico triennale al Comune di Melito di Napoli, dando atto che l'affidamento sarebbe avvenuto mediante successiva trattativa diretta sul portale M.E.P.A., con la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023.

Dato atto che con determinazione n. _____ del _____ è stato affidato, previa verifiche di legge in capo all'aggiudicatario e previa trattativa diretta sul portale M.E.P.A. (id. _____), l'appalto in argomento a _____ con sede legale in Via _____ n. _____, Comune di _____, P.IVA _____, pec: _____, per un importo pari a € _____.

Visto l'art. 16, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone: "*Fermo quanto previsto dall'[articolo 50, comma 6](#), l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9*".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 **OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico di Data Protection Officer (DPO) per un incarico triennale al Comune di Melito di Napoli.

Compito principale richiesto al DPO è attuare attività di sorveglianza sulla conformità al GDPR dei trattamenti di dati

personali effettuati dal Titolare, in specie da questa Amministrazione affidante, mediante l'osservazione e la valutazione dei sistemi in uso informativi e non - relativi alla gestione dei trattamenti stessi, affinché tale gestione avvenga nel rispetto delle normative sulla privacy europee e nazionali. Il DPO deve verificare periodicamente, con attività di auditing, l'osservanza da parte dei diversi settori comunali degli adempimenti richiesti dal GDPR e delle altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dagli art. 37 e ss. Del GDPR 2016/679.

Art. 2 COMPENSO PER L'INCARICO

Il Corrispettivo per l'Affidatario è pari ad € 7.000,00 annui omnicomprensivi di oneri, cassa ed eventuale IVA se dovuta, per un totale di anni tre (21.000,00 €).

Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente, che conferisce l'incarico, a qualunque titolo, per le prestazioni di cui al presente avviso.

Art. 3 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 5.

Art. 4 ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Per le prestazioni, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

In caso di errori od omissioni nella redazione degli opportuni documenti, il Committente può richiedere all'Affidatario di rielaborare in modo corretto i suddetti, senza ulteriori costi ed oneri.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Art. 5 TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

Per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, il servizio avrà una durata complessiva in anni tre.

Si precisa che i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività della convenzione o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico.

L'affidatario, ai sensi di quanto da lui offerto nella documentazione dell'Avviso Pubblico, sarà presente nella Sede Comunale per giorni _____ all'anno.

Art. 6 PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti le modalità di cui all'art. 5 della convenzione, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 5 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini della convenzione ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di mancato espletamento delle prestazioni per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà ogni tre mesi a partire dalla data dell'incarico.

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura, in regola agli effetti fiscali, a 30 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG, che sarà debitamente comunicato dalla stazione appaltante, e l'IBAN del conto corrente dedicato.

CODICE UNIVOCO I SETTORE: **004EOG**

Pec: primosettore@pec.comune.melito.na.it

Art. 8 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' facoltà del Committente risolvere la convenzione quando l'Affidatario si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito del servizio, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni della convenzione da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dalla convenzione versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data _____, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 9 OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato a _____ è identificato con codice IBAN _____ della Banca di _____ (____). La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____, C.F: _____.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 10 PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi alla presente convenzione saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 11 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti

ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 12 CLAUSOLE FINALI

La presente convenzione produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

La presente convenzione sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 13 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione della convenzione, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione della presente convenzione, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione della presente convenzione, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

L'Affidatario

Per il Committente
